

Abstract

Il lavoro si occupa di individuare le contraddizioni, dottrinali e giurisprudenziali, in merito all'applicazione del principio di meritevolezza, ex art. 1322, comma 2, c.c., nell'ambito dei c.d. contratti sportivi.

Per comprendere meglio tale clausola generale e le problematiche interpretative ad essa legate, è opportuno procedere ad un excursus storico, partendo dalla sua introduzione, avvenuta in piena epoca fascista, fino a ricostruirne l'interpretazione predominante nel periodo storico attuale. Nel primo capitolo è affrontato tale inquadramento e ricostruzione storica, essenziale per comprendere le contraddizioni intrinseche all'art. 1322, comma 2, c.c. In epoca fascista si è provveduto ad introdurre tale clausola generale per sottoporre ad un costante controllo l'autonomia privata. Non furono vietati i c.d. contratti atipici, ma, al pari di quelli c.d. tipici, ove il controllo volto ad evitare che essi fossero in contrasto con gli interessi generali dello Stato era effettuato a monte dal legislatore, anche per quelli atipici vi era tale forma di valutazione, che però veniva effettuata dal giudice sul singolo contratto. Era dunque un modo per mantenere una parvenza di autonomia delle parti, ma in realtà limitata dall'obbligo anche per i privati di perseguire interessi considerati come meritevoli dall'ordinamento.

All'indomani del crollo del regime fascista, nel nuovo ordinamento democratico, si provvedeva all'abrogazione delle clausole generali più politicizzate ma l'art. 1322, comma 2, c.c., pur essendo palesemente tra queste, non ha subito alcuna modifica; tuttavia, a fronte di una norma che dal punto di vista letterale è rimasta invariata nel tempo, si sono susseguite le più diverse interpretazioni. Inizialmente, si è equiparata la meritevolezza alla liceità, provocando confusione tra l'art. 1322, comma 2, c.c. e l'art. 1343 c.c., tesi tutt'ora sostenuta dalla giurisprudenza anche nell'ambito di pronunce aventi ad oggetto contratti sportivi. Successivamente, la dottrina ha rivalutato la norma restituendole autonomia. In tale filone interpretativo si distinguono coloro che sostengono che la valutazione ex art. 1322, comma 2, c.c. sia funzionale alla verifica del perseguimento di interessi pubblici, in modo da garantire una coesione tra gli interessi dei singoli e quelli dell'intera comunità, e coloro che invece ritengono che questo strumento possa essere utilizzato solo al fine di riequilibrare le posizioni delle parti, in un'ottica squisitamente privatistica.

In ogni caso, l'unico elemento, su cui vi è concordia, è la necessità di interpretare la norma alla luce dei superiori valori costituzionali. Una immotivata eccezione, nella prassi, è costituita proprio dai contratti sportivi.

Per comprendere meglio le motivazioni legate a tale anomalia, nel secondo capitolo, si è provveduto ad analizzare l'ordinamento sportivo e le sue peculiarità. È diffusa la concezione di ordinamento sportivo come ordinamento autonomo ma non autosufficiente, nonostante la spinta autonomistica sia sempre più rilevante. Esiste, infatti, un'ampia produzione normativa propria delle istituzioni sportive, oltre ad una giustizia sportiva costituita dal complesso di organi istituiti dalle federazioni proprio per dirimere le controversie che insorgono tra soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo.

I rapporti tra ordinamento sportivo e statale sono stati disciplinati espressamente solo pochi anni fa, con la l. 17 ottobre 2003, n. 280. Tale ritardo ha provocato non pochi dubbi sulla giuridicità dell'ordinamento sportivo, con le conseguenti più diverse interpretazioni dottrinali circa i rapporti tra giurisdizione sportiva e giurisdizione statale, oltre alla difficoltà di individuare con precisione i confini della sindacabilità da parte del giudice statale dei provvedimenti federali. A seguito delle aspre polemiche connesse al "caso Catania", il legislatore è dovuto intervenire con urgenza emanando la l. 280/2003, che ha fatto emergere diverse problematiche interpretative.

È stata finanche sollevata questione di legittimità costituzionale, rispetto alla quale la Corte Costituzionale si è pronunciata nel 2011. Queste considerazioni sono importanti per comprendere le contraddizioni intrinseche all'ordinamento sportivo, sulle quali parte della dottrina fa leva per giustificare le peculiarità nell'applicazione dell'art. 1322, comma 2, c.c. ai contratti sportivi. Il cuore del problema, che sta nei parametri da utilizzare ai fini della valutazione di meritevolezza nei contratti sportivi, è analizzato nel terzo capitolo. Si pone infatti la questione dell'efficacia di un contratto concluso in violazione esclusivamente delle regole dell'ordinamento sportivo. Più volte, snaturando il parametro della meritevolezza, la giurisprudenza ha considerato invalidi accordi che risultavano leciti per l'ordinamento statale, in quanto non in contrasto con alcuna norma di tale ordinamento, ma valutati immeritevoli di tutela proprio per contrarietà alle norme dell'ordinamento sportivo. È opportuno evidenziare come tali norme non sono espressione di esigenze comuni alla generalità dei consociati, ma di un ordinamento settoriale, che, per quanto importante, non può essere utilizzato quale

parametro per l'interpretazione di clausole generali, quale la meritevolezza, al pari delle norme costituzionali o derivanti dai trattati comunitari.

Da tale utilizzo distorto della norma deriva la problematica circa la natura giuridica delle federazioni sportive e, di conseguenza, degli atti da esse emanati. Diverse sono state le critiche sollevate dalla dottrina, la quale è concorde sulla necessità di effettuare la valutazione dei contratti sportivi, tenendo conto della diversità degli ordinamenti. È opportuno dunque procedere alla valutazione della meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. solo sulla base delle norme dell'ordinamento statale, evitando una commistione tra ordinamenti che hanno assunto una sempre maggiore indipendenza tra loro, come dimostrato dai vari interventi del legislatore proprio in favore di tale autonomia. Sarebbe corretto pertanto attribuire alla violazione delle regole sportive conseguenze distinte, da quelle derivanti dal controllo di meritevolezza, in ragione della specificità delle regole violate.